TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
ANNO 2021

Decreto n. 20/2021

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale *"I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti"*;

VISTI l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante *"Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa"*, e la delibera in data 15 settembre 2011, recante *Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011"*;

VISTA la nota del 19 marzo 2021, con la quale è stato sollecitato il confronto e l'apporto collaborativo dei Presidenti delle Sezioni interne, degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella circoscrizione giudiziaria e delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella stessa;

PRESO ATTO che da parte dei Presidenti delle Sezioni interne, degli Ordini degli Avvocati (fatta eccezione per l'Ordine degli avvocati di Trapani che ha comunicato di apprezzare e condividere il Programma in oggetto), e delle Associazioni degli Avvocati non è pervenuta alcuna proposta;

UDITO il Segretario Generale;

DECRETA

Art. 1. E' adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sede del TAR Sicilia, Palermo per l'anno 2021.

Art. 2. La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati della Sede, al Segretario Generale del T.A.R. Palermo, ai Direttori delle Segreterie delle sezioni interne ed al Segretario Generale della Sezione staccata di Catania, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed al Segretario Delegato per i TT.AA.RR..

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo della Sede, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa.

Palermo, 26 marzo 2021

Il Presidente
(*Calogero Ferlisi*)

CALOGERO
FERLISI
26.03.2021
11:26:42 UTC

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ANNO 2021

1. Premessa

L'art. 37 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), prevede, tra l'altro, che i capi degli Uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti pendenti. Con tale strumento il capo dell'Ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dall'Organo di autogoverno; c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, nonché della natura e del valore della stessa.

Ai fini della predisposizione della programmazione per il 2021, occorre prendere le mosse: - dai risultati delle concrete iniziative già assunte presso questo Tribunale amministrativo in vista della riduzione dell'arretrato; - dal numero ridotto dei magistrati e del personale amministrativo; - dai criteri e dai limiti di assegnazione dei ricorsi ai magistrati, attualmente previsti dall'organo di autogoverno.

Relativamente all'anno 2020, l'obiettivo indicato dal comma 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n.111, risulta conseguito, essendo stato registrato un abbattimento dell'arretrato, rispetto all'anno 2019, corrispondente a 834 ricorsi, pari all'8,76%.

La valutazione positiva del dato registrato, assume maggiore rilievo se lo si legge nel contesto del minore numero dei magistrati in servizio (tredici) rispetto a quello previsto nella dotazione organica: di 21 unità (compreso il Presidente).

Ad ogni modo, pur nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in tema di carichi di lavoro, si è cercato di migliorare la produttività complessiva dell'Ufficio mediante il potenziamento di tutti i mezzi organizzativi e processuali disponibili, tra cui: la formazione ragionata dei ruoli in vista di un equilibrata assegnazione quali-quantitativa dei fascicoli ai singoli relatori; l'individuazione di ricorsi connessi o di ricorsi tematici e comunque risolvibili col richiamo di sentenze c.d. "pilota". Un valido contributo è stato dato dalle c.d. "Udienze di smaltimento".

Ampio ricorso è stato fatto alla definizione dei ricorsi mediante decreto di estinzione del giudizio (per perenzione, per improcedibilità, per rinuncia, ecc.).

Risultati più significativi potranno raggiungersi solo attraverso la tendenziale copertura integrale dell'organico dei magistrati che potrebbe assicurare una decisa riduzione dell'arretrato del Tribunale.

2. Determinazione degli obiettivi per l'anno 2021.

Nel 2021 sarà definitivamente azzerato l'arretrato concernente gli avvisi di perenzione, nonché le perenzioni regolate dall'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e si continueranno ad applicare istituti processuali e sostanziali disponibili per il contenimento dei tempi del processo.

In particolare andranno privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto, tanto nelle ipotesi di cui agli articoli da 80-85 del codice del processo amministrativo (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinunzia, improcedibilità) quanto ai sensi dell'art. 1 delle norme transitorie al codice (perenzione ultraquinquennale).

L'individuazione dei ricorsi suscettibili di definizione per decreto potrà derivare tanto dalla ordinaria attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli Avvocati, nonché dalla revisione d'archivio cui è chiamato il personale di segreteria e amministrativo nell'ambito degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento della produttività.

L'obiettivo, quindi, che va raggiunto è l'esame di tutti i fascicoli pendenti, con la conseguente valutazione definitiva di quelli per i quali sussiste l'interesse alla decisione e, come tali, da portare in udienza per la definizione del processo.

Va, ovviamente, confermata la tendenza alla calendarizzazione dei ricorsi più antichi, con l'ulteriore risultato di un ulteriore abbattimento dei tempi medi di definizione del contenzioso, allo stato non stimabili.

Inoltre, verrà accuratamente valutato lo stato di ogni fascicolo prima della sua fissazione in udienza, ciò al fine di adottare, ove occorra, ordinanza presidenziale istruttoria, e così assicurare la completezza del fascicolo ai fini della esaustiva e definitiva decisione del ricorso.

3. Misure per il raggiungimento dell'obiettivo

Il conseguimento dell'obiettivo predeterminato non può prescindere dalla concorrente collaborazione di tutti i protagonisti del processo - Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria e amministrativo - dovendosi auspicare e promuovere la massima

possibile condivisione degli scopi e degli strumenti da parte di chi è chiamato a realizzarlo.

Ciò premesso, può passarsi alla indicazione di alcune concrete misure operative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze in precedenza determinato.

A) Udienze monotematiche

Compito della struttura è quello di procedere non solo all'esame preliminare dei ricorsi, ma anche quello di individuare e accorpare, con l'aiuto dello strumento informatico di SIGA, quei ricorsi che presentano problematiche analoghe. Ciò, al fine di consentire una gestione del contenzioso che consenta l'agevole accorpamento delle cause sulla base delle identità delle questioni giuridiche trattate, delle materie affrontate e delle relative problematiche.

Grazie al lavoro di coordinamento con il personale delle Segreterie giurisdizionali, sono stati individuati alcuni gruppi di ricorsi c.d. seriali e monotematici che potrebbero essere trattati in udienze dedicate, da svolgersi nell'anno 2021, nelle varie materie e precisamente:

- N.173 ricorsi in materia di finanziamenti regionali a beneficio di Enti Pubblici e/o Imprese per l'incentivazione di attività a sostegno delle attività produttive in ambito locale;

- N. 429 ricorsi in materia di mancata attribuzione di ore scolastiche di sostegno ad alunni affetti da disabilità pisco-motoria certificata ex legge

104/1992;

- N. 223 ricorsi in materia di diniego rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini extracomunitari;

- N. 32 ricorsi in materia di assegnazione budget di spesa sanitaria

B) Riti Speciali Accelerati

- N.136 ricorsi in materia di Appalti ex art.120 c.p.a.;

- N.22 ricorsi in materia di Procedimenti ablatori ex art.119 c.p.a.;

C) Ricorsi camerali (accesso art.116 cpa – silenzio art.117 cpa ottemperanza art.112 cpa)

- N. 42 ricorsi in materia di accesso art.116 cpa; N.71 ricorsi in materia di silenzio art.117 cpa;

- N. 380 ricorsi per ottemperanza art.112 cpa (di cui n. 52 ex legge Pinto);

D) Rinvii cautelari dal Giudice d'Appello.

- Sono disponibili al memento circa settanta ricorsi rinviati, in sede di appello cautelare, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa ai sensi dell'art.55 co.10 del c.p.a. per la decisione di merito da parte del Giudice di primo grado.

E) Ricorsi definibili ai sensi degli art. da 80 a 85 c.p.a.

Continueranno ad essere privilegiate e potenziate tutte le possibilità di definizione dei giudizi con decreto presidenziale, tanto nelle ipotesi di cui agli artt. da 80 a 85 c.p.a. (perenzione ed altre cause di estinzione quali rinunzia, improcedibilità) quanto ai sensi dell'art. 1 disp. att. c.p.a.;

Proseguendo il percorso intrapreso nell'ultimo triennio, le segreterie continueranno nell'attività di spedizione degli avvisi di pendenza ultraquinquennali, nonché alla preparazione dei decreti di perenzioni di cui agli artt. 82 e 85 c.p.a. per quei ricorsi che abbiano nelle more maturato i requisiti di legge;

Sarà ampiamente utilizzato, come per il passato, lo strumento di definizione dei ricorsi alla camera di consiglio fissata per l'incidente cautelare, mediante sentenze redatte in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. .

F) Udienze straordinarie di smaltimento

Proseguirà anche il programma di smaltimento dell'arretrato, ai sensi dell'art.16 delle Norme di Attuazione al c.p.a.;

Con decreto presidenziale n. 83/2020 era stato stilato il calendario di n. 6 udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato da celebrare nelle tre sezioni interne per l'anno 2021;

4. Rapporti di collaborazione con il Foro:

Particolarmente importante appare anche la collaborazione degli avvocati nel rispetto :

- dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi;

- del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate ad incidere negativamente sulla sollecita trattazione dei propri, o altrui, giudizi.

Più in particolare, in tale ottica collaborativa gli avvocati potranno:

- procedere alla tempestiva segnalazione della ricorrenza di eventuali cause di definizione per decreto dei relativi giudizi anche in maniera autonoma;

- procedere alla tempestiva segnalazione di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere trattati alla medesima udienza;

- procedere al deposito di istanze di prelievo motivate e documentate;

- richiedere con istanza specificamente motivata ed in presenza dei presupposti di cui all'art. 70 bis del c.p.a. la definizione dei ricorsi in camera di consiglio con sentenza redatta in forma semplificata.

Ad ogni modo il Foro Siciliano - come questo Tribunale sa bene – è in grado di dare un contributo prezioso nel suggerire proposte e strumenti utili alla più razionale gestione dei ricorsi pendenti.

5. Segreteria generale e segreterie di sezione

I l contributo collaborativo della Segretaria generale e del personale di segreteria è decisivo per il conseguimento degli obiettivi di rientro delle pendenze ultraquinquennali e nella ricerca dei ricorsi da definire con provvedimento monocratico in tutte le ipotesi contemplate dal codice del processo ed occorre soltanto, come sopra rappresentato, dare continuità ad un'attività che appare fino ad oggi ben organizzata e che ha fornito apprezzabili risultati, pur nella ristrettezza delle risorse disponibili. Tali obiettivi infatti sono stati inseriti nel Programma annuale delle attività del personale amministrativo del corrente anno, predisposto dal Segretario Generale di questo T.A.R. .

Il Presidente
Dr. Calogero Ferlisi

CALOGERO
FERLISI
18.03.2021
15:05:27 UTC